



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 151

1° Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 17 ottobre 2023

## I N D I C E

### Commissioni riunite

- 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia):

*Plenaria* (\*)

### Commissioni permanenti

- 1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

*Plenaria* (\*)

- 8<sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:

*Plenaria* . . . . . Pag. 3

---

(\*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) e della Commissione 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un 2° supplemento.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 17 ottobre 2023

**Plenaria**

**65<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FAZZONE**

*Interviene il vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli (n. 84)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

**Proposta di nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (n. 30)**

**Proposta di nomina del dottor Costantino Fiorillo a componente del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) (n. 31)**

**Proposta di nomina del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti a componente del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) (n. 32)**

**Proposta di nomina della professoressa avvocato Anna Masutti a componente del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) (n. 33)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore DE PRIAMO (*Fdi*) illustra le proposte di nomina in titolo, dando conto della procedura e dei *curricula* dei candidati.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede che venga disposta l'audizione dei candidati.

Il PRESIDENTE comunica che la settimana prossima avranno dunque luogo sia l'audizione dei candidati sia le votazioni dei relativi pareri.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 13,35.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale**

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati l'ordine del giorno G/870/1/8 e l'emendamento 1.34, mentre gli emendamenti 1.2 e 1.10 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/870/6/8 e G/870/7/8, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 1.36 (testo 2), 1.38 (testo 2) e 1.38 (testo 3), pubblicati in allegato.

Informa che la relatrice ha riformulato l'emendamento di coordinamento Coord. 1 in un testo 2, pubblicato in allegato, e ha presentato l'emendamento 1.0.500, pubblicato in allegato, successivamente riformulato in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

In relazione all'emendamento 1.0.500 (testo 2) della relatrice, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 15 di oggi, 17 ottobre.

La Commissione conviene.

Si passa all'espressione dei pareri.

La RELATRICE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.39, 1.3, 1.4 e 1.40. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.11, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.12. Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 1.13 e 1.14, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.41, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.42, a condizione che sia riformulato nel senso già proposto per gli identici 1.13 e 1.14. Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.20 e 1.22, mentre è contrario sugli emendamenti 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28. Il parere sull'emendamento 1.29 è favorevole, a condizione che sia riformulato in un testo identico all'emendamento 1.36 (testo 2), sul quale il parere è favorevole. Invita al ritiro degli emendamenti 1.30, 1.31, 1.32 e 1.43, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.33. Invita al ritiro dell'emendamento 1.35. Il parere sull'emendamento 1.37 è favorevole, a condizione che sia riformulato in un testo identico all'emendamento 1.38 (testo 3), sul quale il parere è favorevole. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, mentre è favorevole sull'emendamento 1.0.9.

Per quanto concerne gli ordini del giorno, esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/870/2/8. Esprime poi parere favorevole sugli ordini del giorno G/870/3/8 e G/870/4/8, a condizione che siano accettate altrettante riformulazioni delle quali dà lettura. Esprime invece parere contrario sull'ordine del giorno G/870/5/8. Il parere è infine favorevole sugli ordini del giorno G/870/6/8 e G/870/7/8, frutto della trasformazione, rispettivamente, degli emendamenti 1.2 e 1.10.

Il vice ministro GAVA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede le motivazioni che hanno condotto la relatrice e il Governo a esprimere parere contrario sull'emendamento 1.1, che è volto a estendere l'ambito di applicazione del decreto-legge in esame a tutte le regioni interessate dai superamenti dei parametri, ricordando che è la stessa Conferenza Stato-regioni – nel cui ambito il centro-destra esprime la maggioranza – a richiedere tale modifica.

Il vice ministro GAVA ricorda che le regioni interessate dall'applicazione del decreto-legge sono quelle firmatarie dell'accordo di pro-

gramma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano e che sono caratterizzate da particolari condizioni geografiche e ribadisce la contrarietà del Governo all'estensione.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 viene posto ai voti e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.39, 1.3, 1.4 e 1.40.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) aggiunge la firma all'emendamento 1.5 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso proposto dalla relatrice.

L'emendamento 1.5 (testo 2) viene posto in votazione e risulta approvato.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.9, volto a far sì che in sede di aggiornamento dei piani di qualità dell'aria vengano tenute in considerazione tutte le fonti inquinanti in un'ottica di sostenibilità a lungo termine.

La senatrice SIRONI (*M5S*) comunica che i senatori del Movimento 5 Stelle sottoscrivono l'emendamento 1.9, che presenta la stessa finalità dell'emendamento 1.8, a sua prima firma, testé respinto dalla Commissione. Nel dichiarare il voto favorevole, osserva che quella che sta avvenendo nel bacino padano a causa delle emissioni è una vera e propria strage, che richiede interventi immediati a tutela della salute pubblica.

Anche la senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 1.9.

L'emendamento 1.9 viene posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 1.11 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso proposto dalla relatrice.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 1.12. Sottoscrive inoltre l'emendamento 1.13 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) presenta l'emendamento 1.14 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) presenta l'emendamento 1.42 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.18.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede un chiarimento sulla riformulazione proposta all'emendamento 1.11, che viene fornito dalla relatrice.

Il vice ministro GAVA segnala che la proposta di riformulazione va nel senso richiesto anche dagli emendamenti di alcuni Gruppi di opposizione.

L'emendamento 1.11 (testo 2) viene posto in votazione e risulta approvato, con conseguente preclusione degli emendamenti 1.41, 1.15, 1.16, limitatamente alla lettera *a*), 1.17 e 1.19, limitatamente alla lettera *a*).

Gli emendamenti identici 1.13 (testo 2), 1.14 (testo 2) e 1.42 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

La senatrice SIRONI (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole sulla seconda parte dell'emendamento 1.16, sottolinea che tale emendamento è volto a rendere possibile per le regioni più virtuose l'adozione di provvedimenti a favore della tutela della salute dei residenti prima della data indicata nel decreto. A suo avviso, infatti, per come è attualmente impostato il decreto-legge, il Governo e la maggioranza si stanno assumendo la responsabilità di fissare un termine prima del quale non è possibile per le Regioni adottare misure a tutela della salute pubblica, in un contesto in cui ogni anno sono molto elevati i decessi connessi alla cattiva qualità dell'aria.

Il vice ministro GAVA osserva che la formulazione dell'emendamento 1.16 non sembra in realtà andare nel senso sostenuto dalla senatrice Sironi, ma che, se anche così fosse, esso sovvertirebbe l'impianto del decreto-legge e il parere del Governo non può che essere negativo.

Il senatore DE PRIAMO (*Fdi*) definisce inaccettabile quanto affermato dalla senatrice Sironi nei confronti del Governo e della maggioranza.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge la lettera *b*) dell'emendamento 1.16 e la lettera *b*) dell'emendamento 1.19.

L'emendamento 1.20, posto in votazione, risulta approvato.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 1.21 e 1.23.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) aggiunge la firma all'emendamento 1.22 e a tutti gli altri emendamenti presentati dal Gruppo della Lega.

L'emendamento 1.22 viene posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.24, che interviene sulla questione dei termini posti dal decreto-legge, afferma che è chiaro a tutti quale sia l'impianto dato dal Governo al decreto-legge, ma il senso stesso degli emendamenti è proprio quello di modificare un impianto che non è condiviso.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28.

Il senatore DE PRIAMO (*Fdi*) accoglie la proposta del Governo e riformula l'emendamento 1.29 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.36 (testo 2).

Gli emendamenti identici 1.29 (testo 2) e 1.36 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Il senatore SIGISMONDI (*Fdi*) ritira l'emendamento 1.30.

Il senatore GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 1.31 e 1.35.

Gli emendamenti identici 1.32 e 1.43 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

L'emendamento 1.33, posto in votazione, è respinto.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), accogliendo la proposta di riformulazione, presenta l'emendamento 1.37 (testo 2), pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.38 (testo 3).

Previa dichiarazione favorevole del senatore BASSO (*PD-IDP*), gli emendamenti identici 1.37 (testo 2) e 1.38 (testo 3) sono posti congiuntamente in votazione e sono approvati.

L'emendamento 1.0.500 (testo 2) resta accantonato, in attesa che decorra il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.



Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

La Commissione approva, infine, l'emendamento 1.0.9.

Resta accantonato anche l'emendamento di coordinamento Coord. 1 (testo 2).

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Le senatrici DI GIROLAMO (M5S) e SIRONI (M5S) accettano le riformulazioni proposte e presentano, rispettivamente, l'ordine del giorno G/870/3/8 (testo 2) e G/870/4/8 (testo 2), pubblicati in allegato.

Gli ordini del giorno G/870/3/8 (testo 2) e G/870/4/8 (testo 2) risultano pertanto accolti dal Governo, così come risultano accolti gli ordini del giorno G/870/6/8 e G/870/7/8. Risultano invece non accolti gli ordini del giorno G/870/2/8 e G/870/5/8.

Il PRESIDENTE comunica che la seduta verrà sospesa, in attesa che decorra il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.0.500 (testo 2).

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 15,45.*

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 10 subemendamenti, pubblicati in allegato.

La vice ministro GAVA esprime parere contrario su tutti i subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 1.0.500 (testo 2) della relatrice.

La RELATRICE esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La senatrice Aurora FLORIDIA (Misto-AVS) chiede chiarimenti sulla formulazione dell'emendamento 1.0.500 (testo 2) e in particolare su cosa si intenda per investimenti proposti dai Comuni e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici.

La RELATRICE esemplifica una serie di interventi di riqualificazione atti al perseguimento della transizione ecologica.

La senatrice SIRONI (*M5S*) segnala che il subemendamento 1.0.500 (teso 2)/5, a sua prima firma, è volto a chiarire che gli interventi in questione non devono determinare ulteriore consumo di suolo e impermeabilizzazione e devono essere realizzati nel rispetto degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica.

Osserva che il rischio di consumo di suolo e di impermeabilizzazione deriva dal fatto che l'emendamento della relatrice non prevede solo interventi di riqualificazione, ma anche di creazione di aree attrezzate.

Il PRESIDENTE (*FI-BP-PPE*) osserva che l'emendamento in questione reca uno stanziamento, ma non comporta alcuna deroga alle tutele previste dalla normativa vigente, che continueranno dunque ad applicarsi anche agli interventi previsti dall'emendamento.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.0.500 (testo 2)/1, 1.0.500 (testo 2)/2, 1.0.500 (testo 2)/3 e 1.0.500 (testo 2)/4.

I senatori BASSO (*PD-IDP*), FINA (*PD-IDP*) e IRTO (*PD-IDP*) sottoscrivono il subemendamento 1.0.500 (testo 2)/5.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.0.500 (testo 2)/5, 1.0.500 (testo 2)/6, 1.0.500 (testo 2)/7 e 1.0.500 (testo 2)/8.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede al Governo di rivalutare il parere sul subemendamento 1.0.500 (testo 2)/9, a sua prima firma, che prevede l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sul decreto ministeriale di ripartizione delle ulteriori risorse assegnate al Fondo per il turismo sostenibile.

Il vice ministro GAVA conferma il parere contrario.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.0.500 (testo 2)/9 e 1.0.500 (testo 2)/10.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.0.500 (testo 2), che risulta approvato.

Il PRESIDENTE comunica che, essendo conclusa la votazione degli emendamenti, la seduta verrà sospesa in attesa dei pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,40.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(903) DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761 e 863, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 903 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 ottobre.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra il contenuto del disegno di legge n. 903, del senatore Dreosto.

L'articolo 1 individua le finalità e gli obiettivi del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

L'articolo 3 individua i soggetti istituzionali della rigenerazione urbana, elencando le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e delle province autonome e dei comuni.

L'articolo 4 prevede l'adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, inserito annualmente nell'allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza.

L'articolo 5 disciplina la programmazione comunale.

L'articolo 6 è dedicato alla qualità della progettazione e all'attuazione degli interventi.

L'articolo 7 reca la disciplina degli interventi privati.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.

L'articolo 10 prevede incentivi economici e fiscali.

L'articolo 11 dispone che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporti la dichiarazione di pubblica utilità.

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE, considerata l'identità di oggetto, propone la congiunzione del disegno di legge n. 903 con i disegni di legge nn. 29, 761 e 863.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale**

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati e che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.0.9/5<sup>a</sup> Commissione, pubblicato in allegato, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.0.9.

Col parere favorevole del GOVERNO, vengono quindi posti separatamente in votazione l'emendamento 1.0.9/5<sup>a</sup> Commissione e, per le parti non modificate dagli emendamenti approvati, l'emendamento di coordinamento Coord. 1 (testo 2), che risultano approvati.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice SIRONI (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, poiché il Governo, con il provvedimento in esame, fissa un termine a partire dal quale le regioni dovranno agire, mentre si sarebbe dovuto fissare un termine entro il quale debbano essere introdotte misure che servono a tutelare la salute pubblica.

Il Governo si assume dunque la responsabilità di impedire alle regioni più virtuose di anticipare l'adozione di misure estremamente necessarie in un quadro in cui ogni anno si registrano 15.000 morti in Lombardia, 4.000 nella città metropolitana di Milano e 1.500 nella sola Milano.

Vi è dunque la necessità di intervenire subito con misure che, ad esempio, potenzino il trasporto pubblico locale e limitino il ricorso agli autoveicoli privati. A Milano si è andati in questa direzione, istituendo l'Area B, ma la Regione Lombardia ha sollecitato una mitigazione di questo tipo di misure.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il presidente FAZZONE pone in votazione il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Aula sul disegno di legge esa-

minato, con le modifiche approvate, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

---

---

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 870**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/870/3/8 (testo 2)**

DI GIROLAMO

Il Senato,

esaminato il disegno in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (A.S. 870);

premesso che:

la presente proposta di legge vuole assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia in materia di qualità dell'aria, introducendo, la possibilità, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna ad aggiornare i propri piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché del blocco dei veicoli « euro 5 » a far data, esclusivamente, dal 1 ottobre 2024;

considerato che:

la proposta di regolamento Ue vieta dal 2035 la vendita di auto con motore termici alimentati a benzina e diesel,

impegna il Governo

al fine di conseguire la neutralità climatica al 2050 e di consentire il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di abbattimento delle emissioni in atmosfera, a promuovere le sperimentazioni per i motori alimentati da idrogeno verde.

---

**G/870/4/8 (testo 2)**

SIRONI

Il Senato,

esaminato il disegno in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (A.S. 870);

premesso che:

la presente proposta di legge vuole assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia in materia di qualità dell'aria, introducendo, la possibilità, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna ad aggiornare i propri piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché del blocco dei veicoli « euro 5 » a far data, esclusivamente, dal 1 ottobre 2024;

considerato che:

i dati sulle emissioni nocive di particolato sottile PM 2,5 e PM 10 e di NOx nella Pianura Padana sono ascrivibili nella misura del 60 per cento alla circolazione dei veicoli e dei veicoli pesanti su gomma,

impegna il Governo a:

a) promuovere progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria;

b) realizzare le infrastrutture necessarie e sufficienti alla ricarica dei veicoli elettrici.

---

### **G/870/6/8 (già em. 1.2)**

PAROLI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019 – prevede che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli « euro 5 »;

le suddette sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa

C-573/2019, con le quali, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, è stato accertato che l'Italia ha violato la direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria) si riferiscono, tuttavia, a superamenti che, pur per periodi di tempo differenziati (in gran parte dei casi dal 2008 fino al 2018), hanno interessato a livello nazionale ben undici diverse Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Liguria e, dunque, non solo le Regioni del Bacino Padano;

prevedere che l'esecuzione delle citate sentenze di condanna, con il conseguente aggiornamento dei relativi Piani per la qualità dell'aria, spetti alle sole Regioni del Bacino Padano, non è coerente con la circostanza che i superamenti hanno caratterizzato diverse zone a livello nazionale; peraltro, si tratta di circostanze oggetto di evidenze già comunicate alla Commissione europea. Il quadro dei superamenti in Italia è rappresentato annualmente dai *report* pubblicati dal sistema SNPA. Ad esempio, per quanto riguarda il biossido di azoto, le medie annue più elevate nel 2022 sono state registrate a Genova (54 µg/m<sup>3</sup>), Napoli (54 µg/m<sup>3</sup>), Palermo (53 µg/m<sup>3</sup>), Torino (48 µg/m<sup>3</sup>), Roma (45 µg/m<sup>3</sup>), Firenze (45 µg/m<sup>3</sup>) e Milano (44 µg/m<sup>3</sup>) e pertanto in maniera diffusa in molte delle Regioni coinvolte nella procedura di infrazione. La specificità del Bacino Padano, caratterizzato da particolari condizioni orografiche e meteorologiche, interferenti necessariamente con il raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria, non rileva sotto il profilo della esecutività della sentenza imposta allo Stato italiano;

una previsione, come quella oggetto del decreto-legge in esame, che prevede l'aggiornamento dei piani esclusivamente per le Regioni del Bacino Padano non garantirebbe l'assenza di eventuali superamenti imputabili ad altre Regioni non appartenenti al Bacino medesimo.

sarebbe opportuno quindi, estendere l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge in esame a tutte le Regioni interessate dalle citate sentenze, al fine di garantire uniformità di esecuzione a livello nazionale, con riferimento sia agli oneri amministrativi conseguenti all'aggiornamento dei Piani di qualità dell'aria sia agli oneri economici che necessariamente graverebbero a seguito di una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia in caso di permanenza dei superamenti in atto,

impegna il Governo:

a promuovere, nel rispetto delle competenze in materia dello Stato e delle regioni, l'estensione anche alle altre regioni interessate dalle sentenze di condanna UE in materia di qualità dell'aria dell'obbligo di aggiornamento dei Piani di qualità dell'aria al fine di ottemperare alle medesime sentenze.



**G/870/7/8 (già em. 1.10)**

PAROLI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019 – prevede che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli « euro 5 »;

l'applicazione del decreto legislativo n. 155 del 2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) prevede un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria su tutto il territorio nazionale, disciplinando le azioni per mantenere la qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi e indica, *in primis*, all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), tra le modalità e le procedure di attuazione dei Piani regionali, l'individuazione di criteri per la limitazione della circolazione dei veicoli a motore, che risulta misura preponderante di contenimento dell'inquinamento nelle aree urbane, soprattutto per l'inquinante biossido di azoto;

la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2018) 330 final, che riferisce che il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dipende dall'integrazione dell'insieme di politiche e di strumenti a livello comunitario e si basa su tre pilastri: « Il primo pilastro comprende le norme in materia di qualità dell'aria stabilite nelle direttive sulla qualità dell'aria ambiente per l'ozono troposferico, il particolato, gli ossidi di azoto, i metalli pesanti pericolosi e una serie di altre sostanze inquinanti. Tutti gli Stati membri dovevano rispettare queste norme nei loro territori a partire dal 2005 o dal 2010, a seconda delle sostanze inquinanti prese in considerazione. Se i valori limite stabiliti sono superati, gli Stati membri sono tenuti ad adottare piani per la qualità dell'aria che specifichino le misure atte a ridurre al minimo il periodo di superamento. Il secondo pilastro comprende gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti nella direttiva sui limiti nazio-

nali di emissione per i principali inquinanti atmosferici transfrontalieri: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato. Gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sono stati recentemente rivisti per includere nuovi limiti che devono essere rispettati nel 2020 e nel 2030, e per aggiungere un'altra sostanza inquinante, il particolato sottile (PM2.5). Gli Stati membri devono elaborare programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico entro il 2019 al fine di rispettare i loro impegni di riduzione delle emissioni. Il terzo pilastro comprende le norme in materia di emissioni per le principali fonti di inquinamento – da quelle prodotte dai veicoli e dalle navi a quelle dei settori dell'energia e dell'industria. Queste norme sono definite a livello dell'UE nella legislazione riguardante le emissioni industriali, le emissioni delle centrali elettriche, i veicoli e i combustibili per i trasporti, nonché le prestazioni energetiche dei prodotti. »;

l'aver ristretto l'ambito di applicazione del decreto-legge in esame al solo livello di intervento regionale (con il limite di essersi riferiti alle sole Regioni del Bacino Padano) non è condivisibile se si considera il ruolo fondamentale dello Stato sotto il profilo dell'esercizio delle competenze in materia ambientale e, in particolare, sulla qualità dell'aria;

appare dunque opportuno che anche lo Stato, contestualmente a tutte le Regioni interessate dalle procedure di infrazione, proceda ad aggiornare il Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA approvato con DPCM il 23 dicembre 2021, secondo quanto previsto dal Dlgs 81/2018 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/2284 National Emission Ceiling), che rappresenta lo strumento principale a livello nazionale per conseguire miglioramenti della qualità dell'aria in tutto il territorio, con l'individuazione delle ulteriori risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei Piani,

impegna il Governo:

a dare corso all'attuazione del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico impegnando le risorse previste per il finanziamento dei relativi interventi, valutando altresì la necessità di procedere all'aggiornamento del Piano anche alla luce degli esiti dell'aggiornamento del PNIEC, al fine di garantire la necessaria integrazione tra le politiche in materia di clima ed energia e quelle relative alla tutela della qualità dell'aria.

---

## Art. 1.

### 1.5 (testo 2)

PAROLI

*Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi » con le seguenti: « entro dodici mesi ».*

---

**1.11 (testo 2)**

MATERA

*Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:*

« Nelle more dell’aggiornamento di cui al comma 1, le Regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5”, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 ».

---

**1.13 (testo 2)**

PAROLI

*Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: « limitazione » inserire la seguente: « strutturale ».*

---

**1.14 (testo 2)**

BASSO, FINA, IRTO, MARTELLA

*Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: « limitazione » inserire la seguente: « strutturale ».*

---

**1.42 (testo 2)**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: « limitazione » inserire la seguente: « strutturale ».*

---

**1.29 (testo 2)**

DE PRIAMO, SIGISMONDI, FAROLFI, ROSA, TUBETTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-ter. Le Regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di cate-

goria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria “Euro 3” mono-fuel o bi-fuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di attuazione della direttiva comunitaria 2014/94/UE. »

---

### **1.36 (testo 2)**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-ter. Le Regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria “Euro 3” mono-fuel o bi-fuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di attuazione della direttiva comunitaria 2014/94/UE. »

---

### **1.37 (testo 2)**

ROSSO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuate, in particolare, adeguate percorrenze chilometriche nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2. ».

---

### **1.38 (testo 3)**

GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, è disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuate, in particolare, adeguate percorrenze chilometriche nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2. ».

---

### **1.38 (testo 2)**

GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate regole uniformi da applicare sul territorio nazionale per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, iscritti nei Registri di cui all'articolo 60, comma 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, titolari del Certificato del Rilevanza Storica e collezionistica, di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, di cui il relativo riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione. Per tali tipologie di veicoli, nelle aree soggette a limitazioni della circolazione, vengono concessi, per i giorni feriali, almeno un numero di ingressi entrata-uscita non inferiore a 36 all'anno se tali veicoli hanno età di costruzione o, alternativamente, di prima immatricolazione, compresa tra i 20 ed i 39 anni, garantendo la libera circolazione di essi nei giorni prefestivi e festivi. Detti veicoli, se di età di costruzione o, alternativamente, di prima immatricolazione, uguale o superiore a 40 anni, sono sempre esentati da qualsiasi limitazione della circolazione. I residenti nelle aree soggette a limitazioni della circolazione, a prescindere dall'età dei veicoli di cui ai periodi precedenti dei quali sono proprietari e, anche se non residenti, coloro i quali ricoverano detti veicoli presso autorimesse site all'interno delle predette aree, sono altrettanto esentati da qualunque limitazione della circolazione. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al presente comma sono ammesse limitazioni alla circolazione dei veicoli di cui ai periodi precedenti solo in termini di fasce orarie di utilizzo non superiori a 16 ore quotidiane, fatti salvi la partecipazione a manifestazioni o raduni e gli spostamenti relativi alle esigenze della loro manutenzione, quest'ultimi da dichiarare tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la quale deve essere presente a bordo del veicolo per tutta la durata dello spostamento ».

---

**1.0.500 (testo 2)/1**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.500 (testo 2), sopprimere il comma 1.***1.0.500 (testo 2)/2**

BASSO, FINA, IRTO

*All'emendamento 1.0.500 (testo 2), comma 1, dopo le parole: « 32.870.000 euro per l'anno 2023 » inserire le seguenti: « e 50.000.000 euro per l'anno 2024 ».**Conseguentemente, al comma 2:**a) All'alinea, sostituire le parole: « 32.870.000 euro per l'anno 2023 » con le seguenti: « 32.870.000 euro per l'anno 2023 e 50.000.000 euro per l'anno 2024 »;**b) dopo la lettera b) inserire la seguente:**« b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».***1.0.500 (testo 2)/3**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.500 (testo 2), al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:**dopo le parole: « destinato al finanziamento di investimenti » inserire le seguenti: « , ambientalmente sostenibili, come stabilito dal Regolamento UE 2020/852, »;**sopprimere le parole: « e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, ».***1.0.500 (testo 2)/4**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.500 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: « alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta tempo-*

ranea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, »  
con le seguenti: « al potenziamento degli autobus elettrici per il trasporto  
pubblico locale ai fini turistici, ».

---

**1.0.500 (testo 2)/5**

SIRONI, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 1.0.500 (testo 2), dopo le parole: « turismo all'aria  
aperta, » aggiungere le seguenti: « senza ulteriore consumo di suolo e  
senza impermeabilizzazione e nel rispetto degli habitat naturali e semi-  
naturali nonché della flora e della fauna selvatica, ».*

---

**1.0.500 (testo 2)/6**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.500 (testo 2), sopprimere il comma 2.*

---

**1.0.500 (testo 2)/7**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.500 (testo 2), sopprimere il comma 3.*

---

**1.0.500 (testo 2)/8**

BASSO, FINA, IRTO

*All'emendamento 1.0.500 (testo 2), comma 3, sostituire le parole:  
« per l'anno 2023 » con le seguenti: « per ciascuno degli anni 2023 e  
2024 ».*

*Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera b) inserire la se-  
guente:*

*« b-bis) quanto a 17 milioni per l'anno 2024 mediante corrispon-  
dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  
23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

**1.0.500 (testo 2)/9**

BASSO, FINA, IRTO

*All'emendamento 1.0.500 (testo 2), comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del turismo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, procede alla modifica del decreto ministeriale del 22 marzo 2023 recante “Disposizioni applicative per il riparto e l'erogazione delle risorse stanziare sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate al potenziamento degli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile” per la ripartizione delle risorse aggiuntive di cui al presente comma. ».*

---

**1.0.500 (testo 2)/10**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.500 (testo 2), sopprimere il comma 4.*

---

**1.0.500 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche)*

1. Al fine di incentivare il turismo di prossimità e all'aria aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti e favorendo la preservazione degli ecosistemi locali, secondo le strategie di accelerazione della transizione ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023 destinato al finanziamento di investimenti proposti dai Comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicarsi da parte del Ministero. Gli interventi finanziati, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi della legge 16



gennaio 2003, n. 3, recano un cronoprogramma e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 29.870.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a euro 3 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

3. Al fine di ulteriormente favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche, di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, quest'ultimo è ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a euro 17 milioni per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 8.081.369, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

---

## 1.0.500

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche)*

1. Al fine di incentivare il turismo di prossimità e all'aria aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spo-

stamenti e favorendo la preservazione degli ecosistemi locali, secondo le strategie di accelerazione della transizione ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023 destinato al finanziamento di progetti e iniziative proposti dai Comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicarsi da parte del Ministero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 29.870.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a euro 3 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

3. Al fine di ulteriormente favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche, di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, quest'ultimo è ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a euro 17 milioni per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 8.081.369, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

**1.0.9/5<sup>a</sup> Commissione**

LA RELATRICE

*All'emendamento 1.0.9 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

---

**Coord. 1 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, le seguenti modificazioni:*

*all'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « in causa C-644/2018 » sono sostituite dalle seguenti: « nella causa C-644/18 », le parole: « in causa C-573/2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nella causa C-573/19 » e le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;*

*al comma 2, le parole: « diesel, di categoria “Euro 5” », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « diesel di categoria “Euro 5” », le parole: « zone presso le quali » sono sostituite dalle seguenti: « zone nelle quali », la parola: « NO<sub>2</sub> » è sostituita dalla seguente: « NO<sub>2</sub> » e le parole: « piani della qualità » sono sostituite dalle seguenti: « piani di qualità »;*

*al comma 3, le parole: « provvedono all'attuazione del presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « vi provvedono » ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: « . ».*

---

